



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONÈ

PROVINCIA MESSINA

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

COPIA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 21	Oggetto: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2012.
Del 25/07/2012	

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dall'articolo 30 Legge Regionale 06/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa Legge Regionale in seduta non urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri mediante regolare avviso di convocazione, alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	CAFFARELLA	Salvatore Antony	Presidente	x	
2	LOMBARDO	Valeria	Consigliere	x	
3	PIZZIMENTI	Agostino	Consigliere	x	
4	PUGLISI	Carmelo	Consigliere	x	
5	SCIRE' BRIALEI	Santa	Consigliere	x	
6	MASTROLEMBO SP.	Costantino Stefano	Consigliere	x	
7	ADORNETTO	Alessandra	Consigliere	x	
8	DI STEFANO	Gianfranco Tindaro	Consigliere	x	
9	SANTALUCIA	Francesco	Consigliere		x
10	RUSSO	Santo	Consigliere	x	
11	MONFORTE	Giuseppe Damiano	Consigliere		x
12	GURGONE	Concetta	Consigliere		x

ASSEGNATI n. 12	IN CARICA n. 12	TOTALE	9	3
-----------------	-----------------	--------	---	---

La seduta è pubblica.

Presiede il signor CAFFARELLA Salvatore Antony nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale, Costa dr.ssa Annamaria.

Ai lavori presenziano il Vice Sindaco SPARTA' Giuseppe e l'Assessore DI MARTINO Gian Nicola.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato, dando atto che, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991, sulla proposta della deliberazione hanno espresso:

■ Il Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica, parere: Favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – Anno 2012".

Atteso che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica espresso, favorevolmente, dal Responsabile del servizio tributi.

Visto lo schema di regolamento allegato alla proposta, che si compone di n. 19 articoli ed esaminati in particolare gli articoli 8 e 10 con i quali vengono determinati, rispettivamente, le detrazioni per l'abitazione principale e le esenzioni.

Viste le aliquote dell'IMU proposte per l'anno 2012.

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011.

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000.

Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n. 8 Consiglieri su n. 8 votanti (dalla votazione si astiene il Consigliere Russo).

DELIBERA

- **Di approvare il regolamento per la disciplina dell'IMU, nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, regolamento che si compone di n. 19 articoli.**
- **Di determinare, per l'anno 2012, le aliquote dell'imposta de qua nonché le relative detrazioni nella misura risultante dall'allegata proposta che qui si intendono integralmente riportate.**
- **Di inviare copia del presente atto deliberativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 52, comma II, del Decreto Legislativo n. 446/1997 come da direttive impartite dal dipartimento delle finanze con nota protocollo n. 5343 del 06/04/2012.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to : CAFFARELLA Salvatore Antony

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to : RUSSO Santo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to . COSTA Annamaria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal

02 AGO 2012 al 16 AGO 2012

IL MESSO COMUNALE

F.to : RUTELLA Rosa Maria

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi Generali e Socio-Assistenziali, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991 n. 44 e della Legge Regionale 05/07/1997 n. 23 :
[x] Sarà pubblicata all'Albo on-line il giorno 02 AGO 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 11, comma 1 Legge Regionale 03/12/1991 n. 44).

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li 02 AGO 2012



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03/12/1991, n. 44, pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 02 AGO 2012 al 16 AGO 2012 come previsto dall'articolo 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati :


E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12/08/2012

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 12, comma 1).

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma II, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, come integrato dalla Legge Regionale n. 23/1997.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : COSTA Dr.ssa Annamaria



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE
PROVINCIA MESSINA

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110887

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2012.
Ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera i) della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificata ex articolo 12 Legge Regionale n. 30/2000), sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE Lì 19/07/2012 IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI F.to : CAFFARELLA Giuseppe
DATA DELLA SEDUTA	25/07/2012
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Approvata
IL VERBALIZZANTE	COSTA Dr.ssa Annamaria
	DELIBERAZIONE N. 21

IL SINDACO

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, e articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazione con la Legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Dato atto che l'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a : *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che : "il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente : 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all'entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo Gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione del predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 – articolo 9, comma 8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalla comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 22/12/2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1. Aliquota di base 0,76 per cento
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2. Aliquota abitazione principale 0,4 per cento
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.**

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00.

Visto l'articolo 9 (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) dell'allegato regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, e precisamente :

- Le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, e pertanto :

- Al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9/07/1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Preso atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, e dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, ed alla legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PROPONE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU.
3. Di dare atto che il regolamento approvato ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale.
4. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - Aliquota di base dello 0,76 per cento.
 - Aliquota abitazione principale dello 0,40 per cento.
5. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2012 :
 - a) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - b) La detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.
6. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012.
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato regolamento.
8. Di inviare la deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma II, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL SINDACO

F.to : Avv. Antonino PILLERA